

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio - Presidente

Dott. MAROTTA Caterina - rel. Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola - Consigliere

Dott. SARRACINO Antonella Filomena - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20684-2016 proposto da: Rep.

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa
ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla VIA DEI
PORTOGHESI, n. 12;

- resistente con mandato -

avverso la sentenza n. 9028/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/04/2016 R.G.N.
3207/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere Dott.
CATERINA MAROTTA.

RILEVATO

che:

1. con ricorso al Tribunale di Avellino (OMISSIS) chiamava in giudizio la Presidenza del Consiglio, il Ministero della Giustizia e il Ministero delle Finanze esponendo di avere ricoperto l'incarico di giudice onorario presso il Tribunale di Avellino per dieci anni svolgendo l'attività in modo del tutto assimilabile a quello di un magistrato togato e chiedendo la condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento della somma complessiva di Euro 254.539,44 a titolo di differenza tra quanto erogato dal Ministero della Giustizia per l'attività svolta e la retribuzione prevista per i magistrati ordinari;

2. il Tribunale respingeva la domanda e la decisione era confermata dalla Corte d'appello di Napoli;

3. rilevava la Corte territoriale che tutte le attività svolte dalla (OMISSIS) erano state compensate con il corrispettivo previsto per legge e che lo studio preventivo dei fascicoli, la disamina delle circolari e degli atti amministrativi con cui è regolata la funzione giurisdizionale rientravano necessariamente nei compiti posti a carico del giudice onorario, ragion per cui non poteva reclamarsi alcun compenso ulteriore rispetto a quello già previsto e corrisposto;

escludeva che potesse trovare applicazione l'articolo 36 Cost., considerato che il rapporto del giudice onorario non è un rapporto di lavoro subordinato e che alla pretesa azionata potesse giovare la Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo, articolo 6, e delle libertà fondamentali, invocata unitamente alla Raccomandazione del Comitato dei Ministri degli Stati membri dell'Unione Europea;

enucleava, poi, le diversita' tra l'una categoria e l'altra evidenziando in particolare che i giudici onorari possono svolgere anche altre attivita' e possono quindi percepire introiti ulteriori rispetto al compenso per l'attivita' giudiziaria, cosa non consentita ai giudici togati;

riteneva che i compensi previsti fossero commisurati al ruolo professionale, tenuto conto del loro speciale regime giuridico e dell'esclusione della trattazione di talune cause;

4. avverso tale sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi;

5. le Amministrazioni hanno depositato atto di costituzione ai fini della discussione orale;

6. entrambe le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO

che:

1. va preliminarmente dichiarata l'inammissibilita' della memoria depositata dalle Amministrazioni intimata;

va, al riguardo, fatta applicazione del principio gia' affermato da questa Corte (v. Cass. 20 ottobre 2017, n. 24835) secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, la parte intimata che non abbia previamente notificato al ricorrente il controricorso nel termine previsto dall'articolo 370 c.p.c. (e nella specie, essendo stato il ricorso notificato il ricorso il 21/9/2016, il termine per tale notifica e' inesorabilmente scaduto lunedì 31/10/2016) non puo' giovare della facolta' di presentare memorie in vista dell'adunanza camerale prevista dall'articolo 380 bis c.p.c., come modificato dalla L. n. 197 del 2016, quando, alla data di entrata in vigore di tale Legge di conversione (30/10/2016), aveva ancora la possibilita' di ottemperare al disposto dell'articolo 370 c.p.c., atteso che in tale caso sarebbe stato suo onere dapprima notificare il controricorso, ancorche' tardivamente, e poi interloquire con la memoria di cui al citato articolo 380 bis c.p.c.;

2. con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 3 Cost., e dell'articolo 108 Cost., comma 2, in relazione ai parametri stipendiali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, tabella allegata, n. 756 e s.m.i., e ai compensi variabili stabiliti per i GOT dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 64;

3. con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 36 Cost., e dell'articolo 108 Cost., comma 2, in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 64;

4. con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle liberta' fondamentali, articolo 6;

5. i rilievi sono cosi' articolati:

- richiama la ricorrente il principio di uguaglianza sostanziale che impone che situazioni eguali siano trattate in maniera eguale e che situazioni tra loro differenti siano trattate in maniera diseguale e lamenta che, nella specie, la Corte territoriale non avrebbe applicato tale principio;

- evidenzia che i magistrati onorari sono ricompresi nell'ordine giudiziario non essendo stata disposta alcuna esclusione da parte del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, articolo 4;

- prospetta la violazione dei principi costituzionali in relazione alle disposizioni legislative che commisurano l'ammontare del compenso da erogare in favore dei magistrati onorari;

- assume che il rapporto di lavoro del magistrato onorario dovrebbe essere qualificato come rapporto di dipendenza e non di para-subordinazione;

- rileva che l'attivita' svolta comporta un impegno orario di 6/8 ore per sette giorni e quindi complessivamente tra le 42 e le 56 ore settimanali ed e' di fatto preclusiva della possibilita' di svolgere altra attivita' professionale, considerati anche i tempi di spostamento dalla sede assegnata;

- assume che vi e' assoluta identita' di funzioni e di responsabilita' disciplinare;

- sostiene che il compenso previsto non assicura al GOT alcuna indipendenza, ne' viene garantito il riposo settimanale o le ferie;

- rileva che la Convenzione Europea, articolo 6, prevedendo la salvaguardia dell'indipendenza e dell'imparzialita' del giudice, non puo' consentire che siano considerati legittimi compensi meramente simbolici non commisurati all'impegno, anche di orario, richiesto;

6. tutte le doglianze sono infondate;

6.1. si osserva innanzitutto che la domanda ha ad oggetto l'adeguamento del compenso percepito dalla (OMISSIS) in qualita' di giudice onorario e non l'accertamento di un rapporto di impiego di fatto per lo

svolgimento delle stesse mansioni espletate dai magistrati togati e per l'inserimento, nello specifico, nel Tribunale di Avellino, il che esclude che possa porsi una questione di giurisdizione, peraltro mai prospettata nei precedenti gradi di merito o in questa sede di legittimità';

6.2. tanto precisato, va evidenziato che l'esercizio della funzione giurisdizionale è differente tra le due categorie di magistrati (togati ed onorari) e detta differenza è supportata da ragioni oggettive che rispondono a reali ed effettive esigenze;

la distinzione tra le due categorie è sancita dall'articolo 106 Cost., ove si afferma che: "Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli";

6.3. la Corte Cost., già con la pronuncia n. 99 del 1964, ha interpretato detta disposizione nel senso che "l'articolo 106, stabilisce che le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso; tuttavia, le funzioni del giudice singolo (pretore e conciliatore) possono essere esercitate da magistrati onorari";

questo essendo il significato della norma in esame, la quale non tratta dell'esercizio delle funzioni giudiziarie e tanto meno dell'attribuzione di funzioni a determinati organi, è indiscutibile che la frase "per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli" "debba intendersi come indicazione generica dell'ufficio nel quale i magistrati onorari possono essere ammessi ad esercitare funzioni giudiziarie";

sempre il giudice delle leggi ha affermato che "la posizione dei magistrati che svolgono professionalmente ed in via esclusiva funzioni giurisdizionali non è raffrontabile a quella di coloro che svolgono funzioni onorarie, ai fini della valutazione del rispetto del principio di eguaglianza; situazioni diverse devono essere disciplinate in modo diverso, per evitare che un giudizio di forzata parificazione possa produrre, a sua volta, nuove e più gravi disparità di trattamento giuridico" (così Corte Cost. n. 174 del 1980);

il principio è stato successivamente ribadito evidenziandosi l'impossibilità di assimilare la posizione dei giudici onorari a quella dei magistrati che svolgono professionalmente ed in via esclusiva funzioni giudiziarie, nonché l'impossibilità di comparare tali posizioni ai fini della valutazione del rispetto del principio di uguaglianza, a causa dello svolgimento a diverso titolo delle funzioni giurisdizionali, connotate dall'esclusività solo nel caso dei magistrati ordinari di ruolo che svolgono professionalmente le proprie funzioni (Corte Cost. n. 479 del 2000; n. 60 del 2006; n. 174 del 2012);

in particolare, nella pronuncia n. 479 del 2000 è stato affermato che: "... la posizione dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e quella dei magistrati onorari non sono fra loro raffrontabili ai fini della valutazione della lesione del principio di eguaglianza, in quanto per i secondi il compenso è previsto per un'attività che essi... non esercitano professionalmente ma, di regola, in aggiunta ad altre attività, per cui non deve agli stessi essere riconosciuto il medesimo trattamento economico, sia pure per la sola indennità giudiziaria, di cui beneficiano i primi; che ugualmente nessun raffronto, ai fini del prospettato giudizio di eguaglianza, può essere fatto tra le posizioni delle varie

categorie di magistrati onorari che svolgono a diverso titolo e in diversi uffici funzioni giurisdizionali, trattandosi di una pluralita' di situazioni, differenti tra loro, per le quali il legislatore nella sua discrezionalita' ben puo' stabilire trattamenti economici differenziati";

egualmente, nella pronuncia n. 174 del 2012, la Corte ha sottolineato l'impossibilita' di assimilare le posizioni dei giudici onorari e dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giudiziarie, e l'impossibilita' di comparare tali posizioni ai fini della valutazione del rispetto del principio di uguaglianza, a causa dello svolgimento a diverso titolo delle funzioni giurisdizionali, connotate dall'esclusivita' solo nel caso dei magistrati ordinari di ruolo che svolgono professionalmente le loro funzioni;

la distinzione tra magistratura professionale e magistratura onoraria e' stata, dunque, costante nella giurisprudenza della Corte;

anche recentemente (Corte Cost. n. 267 del 2020), con riferimento al giudice di pace, il Giudice delle leggi ha affermato che: "la differente modalita' di nomina, radicata nella previsione dell'articolo 106 Cost., comma 2, il carattere non esclusivo dell'attivita' giurisdizionale svolta e il livello di complessita' degli affari trattati rendono conto dell'eterogeneita' dello status del giudice di pace, dando fondamento alla qualifica di "magistrato onorario" del suo rapporto di servizio, affermata dal legislatore fin dall'istituzione della figura e ribadita in occasione della riforma del 2017", tratti peculiari distintivi che "non incidono tuttavia sull'identita' funzionale dei singoli atti che il giudice di pace compie nell'esercizio della funzione giurisdizionale";

tale identita' funzionale dei singoli atti (che e' cosa diversa da una omogeneita' del rapporto), ha portato il giudice delle leggi ad estendere ai giudici di pace la normativa in tema di rimborso delle spese di patrocinio per i giudizi di responsabilita', ravvisando anche con riferimento al magistrato onorario l'esigenza di garantire un'attivita' serena e imparziale, non condizionata dai rischi economici connessi ad eventuali e pur infondate azioni di responsabilita' (si ricorda che l'articolo 108 Cost., al comma 2, stabilisce che: "la legge assicura l'indipendenza (...) degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia");

ancora piu' di recente la Corte Cost. e' tornata sul tema della magistratura onoraria (si veda la sentenza n. 41 del 2021) sottolineando che il Costituente non ha previsto in termini assoluti l'esclusivita' dell'esercizio della giurisdizione in capo alla magistratura nominata a seguito di pubblico concorso e che la compatibilita' di una magistratura onoraria con la regola generale della giurisdizione esercitata da una magistratura professionale alla quale si accede mediante pubblico concorso si e' proprio tradotta nella formulazione del comma 2 dell'articolo 106 Cost. sopra ricordato, ferma restando, pero', la netta distinzione tra l'una magistratura e l'altra (la natura onoraria della magistratura si caratterizza per i requisiti della precarieta' e dell'occasionalita' dell'assegnazione, che la distingue nettamente dalla nomina, riservata ai magistrati di carriera);

6.4. anche la Corte di legittimita' ha piu' volte affrontato il tema della non equiparabilita' del giudice onorario al magistrato inquadrato nell'ordine giudiziario (si vedano Cass., Sez. Un., 2 giugno 1997, n. 4905;

Cass., Sez. Un., 9 novembre 1998, n. 11272, Cass., Sez. Un. 4 aprile 2008, n. 8737 che tale equiparabilità hanno escluso);

e' stato, in particolare, osservato che - "pur non potendo sussistere dubbi sul fatto che la funzione giurisdizionale e' esercitata dai magistrati ordinari e che di tale categoria fanno parte sia i giudici di carriera che quelli onorari (v. gli articoli 102, 104 e 105 Cost.)" non e' casuale la circostanza che, gia' prima dell'entrata in vigore della Carta Fondamentale del 1948, il Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, articolo 4, prevedesse in due diversi commi, le due categorie di magistrati ordinari, stabilendo nel comma 1, che l'ordine giudiziario "e' costituito" dai magistrati cd. togati e nel secondo che "appartengono all'ordine giudiziario" anche gli altri magistrati cd. onorari (cosi', in motivazione, Cass., Sez. Un., n. 11272/1998 cit.), cosi' distinguendo un'appartenenza all'ordine giudiziario strutturale, cioe' in ragione del rapporto di servizio (comma 1) e un'appartenenza meramente funzionale, vale a dire in occasione delle funzioni giudiziarie in concreto svolte, cioe' soltanto per quanto concerne lo svolgimento concreto del rapporto d'ufficio e in occasione di esso (comma 2);

tale differenza di fondo e', del resto, un riflesso della non omogeneita' tra la figura del funzionario onorario e quella del pubblico dipendente (qual e', invece, il magistrato togato), perche' la prima si rinviene ogni qualvolta esista un rapporto di servizio con attribuzione di funzioni pubbliche, ma manchino gli elementi caratterizzanti dell'impiego pubblico, quali: - la scelta del dipendente di carattere prettamente tecnico-amministrativo effettuata mediante procedure concorsuali (che si contrappone, nel caso del funzionario onorario, ad una scelta politico-discrezionale); - l'inserimento strutturale del dipendente nell'apparato organizzativo della P.A. (rispetto all'inserimento meramente funzionale del funzionario onorario); - lo svolgimento del rapporto secondo un apposito statuto per il pubblico impiego (che si contrappone ad una disciplina del rapporto di funzionario onorario derivante pressochè esclusivamente dall'atto di conferimento dell'incarico e dalla natura dello stesso);

la diversita' concerne anche la durata, che e' tendenzialmente indeterminata nel rapporto di pubblico impiego, a fronte della normale temporaneita' dell'incarico onorario (cosi', tra le tante, in motivazione, Cass. 5 febbraio 2001, n. 1622; per un'applicazione piu' recente si veda anche, in motivazione, Cass., Sez. Un., 31 maggio 2017, n. 13721), la qualita' e quantita' dell'attivita' giudiziaria (solo il magistrato togato puo' trattare determinate materie, non ha limiti di orario ne' di giorni di attivita' e svolge quest'ultima in modo esclusivo), lo sviluppo di carriera (solo per i magistrati togati e' prevista, ad esempio, la possibilita' di ricoprire incarichi direttivi o semi direttivi di tutti gli uffici giudiziari italiani);

si ricorda, in particolare, che il Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, articolo 42-bis, prevedeva il criterio di non affidare ai giudici onorari: - nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio; - nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonche' la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 c.p.p. (la norma e' stata, poi, abrogata dal Decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116, articolo 33, comma 1, lettera a), che all'articolo 11, ha elencato i procedimenti che non possono essere assegnati ai "giudici onorari di pace", dettando poi agli articoli 29 e 30 disposizioni per i magistrati onorari in servizio);

diversa e' anche la disciplina relativa al trattamento sanzionatorio: per il giudice onorario di Tribunale il Regio Decreto n. 12 del 1941, articolo 42-sexies, prevedeva solo la revoca dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo (la disposizione e' stata abrogata dal Decreto Legislativo n. 116 del 2017, che ha dettato all'articolo 21, la disciplina della dispensa, decadenza e revoca); non sono mai state previste per i magistrati onorari alcune sanzioni (cosi', ad esempio, la perdita dell'anzianita', in quanto agganciata ad un ruolo stabile organico, tipico di un rapporto di servizio professionale, e l'incapacita' temporanea a esercitare un incarico direttivo e semidirettivo, non essendovi questo genere di incarichi nella magistratura onoraria);

e' stato, altresì, affermato, Cass., Sez. Un., 29 marzo 2011, n. 7009, in relazione alla pretesa relativa all'iscrizione all'Albo degli avvocati, prevista solo per i magistrati togati, che i giudici onorari restano soggetti "estrangei" che partecipano all'amministrazione della giustizia ai sensi dell'articolo 108 Cost., essendo loro assicurata la medesima indipendenza nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali dei giudici togati ed ha precisato, ai fini della soluzione della questione lì dibattuta, che solo per i togati il concorso di accesso alla nomina assicura un accertamento della capacita' professionale del soggetto che chiede l'iscrizione, analoga a quella di chi sostiene l'esame per la professione di avvocato;

sempre questa S.C. (cfr. Cass. 18 marzo 2008, n. 7290) ha statuito che il servizio onorario - del magistrato, come di ogni altro funzionario pubblico - ha caratteri propri che valgono a distinguere la condizione di chi l'esercita dal dipendente pubblico; questi con una scelta di vita tendenzialmente permanente fino al collocamento a riposo impegna in via continuativa, integrale ed esclusiva le proprie energie lavorative, fisiche ed intellettuali, nel rapporto di servizio con l'amministrazione ricevendone la retribuzione adeguata (articolo 36 Cost.); invece il funzionario onorario esercita temporaneamente e in maniera parziaria e limitata funzioni pubbliche e per questo riceve un compenso indennitario;

ancora, Cass. 5 giugno 2020, n. 10774 ha affermato che "e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli articoli 3 e 38 Cost., delle norme che disciplinano la posizione del giudice di pace, non essendo quest'ultimo equiparabile ad un pubblico dipendente ne' ad un lavoratore parasubordinato, in quanto la categoria dei funzionari onorari, della quale fa parte, presuppone un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi caratterizzanti l'impiego pubblico, come l'accesso alla carica mediante concorso, l'inserimento nell'apparato amministrativo della P.A., lo svolgimento del rapporto secondo lo statuto apposito per tale impiego, il carattere retributivo del compenso e la durata potenzialmente indeterminata del rapporto" (si veda anche Cass. 9 settembre 2016, n. 17862);

ne', tra funzioni e compenso, puo' predicarsi un reale nesso sinallagmatico (Cass. 4 novembre 2015, n. 22569);

6.5. in sostanza manca il presupposto fattuale per l'applicazione dei principi costituzionali invocati dalla ricorrente, ossia la totale equiparazione, o equiparabilita', tra le funzioni svolte dal magistrato onorario e quelle del magistrato togato;

sono ostative le differenze esistenti non solo in punto di accesso alla funzione giurisdizionale, ma anche quanto alla natura e all'esercizio delle funzioni svolte;

tali differenze di collocazione ordinamentale (come vieppiu' dimostrato dal Decreto Legislativo n. 116 del 2017, articolo 1, comma 3, che stabilisce: "L'incarico di magistrato onorario (...) non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego") e di natura del rapporto cui da' vita l'esercizio delle funzioni, si riflettono pure sul piano dei compensi, "perche' quello del giudice togato ha carattere retributivo in quanto inserito in un rapporto sinallagmatico, mentre quello percepito dal funzionario onorario ha carattere indennitario e di ristoro delle spese" (v. Cass. 14 ottobre 2019, n. 25767);

non casualmente, pertanto, "i magistrati onorari non sono mai stati contemplati nelle leggi riguardanti il trattamento economico di quelli togati, ma hanno sempre ricevuto il trattamento appositamente previsto dagli specifici provvedimenti istitutivi" (cosi' Cass. n. 25767/2019 cit.), e precisamente, nel corso del tempo, dalla L. 18 maggio 1974, n. 217, in relazione ai vice pretori onorari; dal Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 273, (articolo 4), in relazione ai giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari; dalla L. 21 novembre 1991, n. 374, in relazione ai giudici di pace; dalla L. 22 luglio 1997, n. 276, (articolo 8), in relazione ai giudici onorari aggregati; dalla L. 19 febbraio 1998, n. 51, articolo 8, in relazione ai giudici onorari addetti al tribunale ordinario; dal Decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116, (articolo 23), in relazione a tutti i magistrati onorari (quest'ultimo ha espressamente previsto che "al giudice onorario competono esclusivamente le indennita' e gli altri diritti espressamente attribuiti dalla legge con specifico riferimento al rapporto di servizio onorario": la disposizione ricalca la previsione del Regio Decreto n. 12 del 1941, articolo 42 septies, aggiunto dal citato Decreto Legislativo n. 51 del 1998, articolo 8);

cosi', in particolare, il quantum dell'indennita' da corrispondere per il servizio volontario svolto da un giudice onorario di tribunale e' stato previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 64, articolo abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2022, dal citato Decreto Legislativo n. 116 del 2017, articolo 33, comma 2, come modificato dal Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, articolo 17-ter, comma 1, lettera d), convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113;

6.6. anche la Corte di giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 16 luglio 2020, in causa C-658/18, UX, pronunciandosi, in sede di rinvio pregiudiziale in relazione ad una questione (quella delle ferie annuali retribuite) che qui non viene in rilievo (la ricorrente a pag. 17 del ricorso fa, invero, riferimento alle ferie, ma non risulta avanzata, sul punto, alcuna domanda rilevandosi dalla stessa sentenza impugnata che la richiesta azionata aveva riguardato solo le differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante ad un magistrato ordinario), ha avuto modo di rimarcare che, nell'ambito di una valutazione comparativa assume rilievo la circostanza che per i soli magistrati ordinari la nomina debba avvenire per concorso, a norma dell'articolo 106 Cost., comma 1, e che a questi l'ordinamento riservi le controversie di maggiore complessita' o da trattare negli organi di grado superiore. La differente modalita' di nomina, radicata nella previsione dell'articolo 106 Cost., comma 2, il carattere non esclusivo dell'attivita' giurisdizionale svolta e il minor livello di complessita' degli affari trattati rendono conto dell'eterogeneita' dello status del giudice di pace, dando fondamento alla qualifica "Euro-onoraria" del suo rapporto di servizio, affermata dal legislatore fin dall'istituzione della figura e ribadita in occasione della riforma del 2017;

che i magistrati si distinguano per lo status, piuttosto che per le funzioni esercitate, oltre ad essere come sopra precisato ulteriormente mostrato dal Decreto Legislativo n. 116 del 2017, articolo 1, comma 3, e' in coerenza con il tradizionale inquadramento del funzionario onorario, tale per cui l'atto di nomina comporta solo l'instaurazione del rapporto d'ufficio, o organico, ma non un rapporto di servizio con l'amministrazione, ossia non comporta il sorgere di un rapporto di lavoro qualificabile come di pubblico impiego (ne' subordinato ne' autonomo; cfr. Cass. 5 giugno 2020, n. 10774; Cass. 9 settembre 2016, n. 17862); con le ulteriori peculiarita' indicate dal Decreto Legislativo n. 116 del 2017, articolo 1, comma 3: "L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilita' con lo svolgimento di attivita' lavorative o professionali" (per assicurare tale compatibilita' "a ciascun magistrato onorario non puo' essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana" e "ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attivita', da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma") e dal Decreto Legislativo n. 116 del 2017, articolo 23, che prevede la corresponsione di un compenso di natura indennitaria (e non una retribuzione corrispettiva all'attivita' lavorativa svolta);

6.7. dunque, la figura del giudice togato e del giudice onorario sono ontologicamente e funzionalmente molto diverse;

ciascuna riveste uno specifico ruolo e una determinata funzione per l'ordinamento giudiziario (che devono ritenersi distinti) e, di conseguenza, il trattamento retributivo non puo' definirsi ne' analogo ne' comparabile;

tali differenze rendono del tutto legittimo il differente trattamento economico previsto dal legislatore nazionale ed infondata la pretesa incentrata su una (insussistente) relazione economica;

6.8. nella specie la Corte territoriale ha escluso ogni irragionevolezza della misura del compenso che, stante l'entita' della soglia fissata, non e' in termini generali da considerarsi inadeguata o irrisoria in rapporto alle caratteristiche dell'attivita', svolta, come descritto, in modo non esclusivo, ma in un regime di compatibilita' con altre prestazioni lavorative;

6.9. la ricorrente, peraltro, invoca a sostegno di una pretesa insufficienza del trattamento economico percepito a rendere il magistrato onorario immune da qualsiasi pressione svolta ad influenzare le loro decisioni, da un lato, l'articolo 6 della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali ed una Raccomandazione del Comitato dei membri degli Stati membri dell'Unione Europea o attivita' e, dall'altro, il trattamento economico dei magistrati ordinari;

6.10. le sopra evidenziate differenze escludono, pero', la fondatezza di tali rilievi;

l'articolo 6 CEDU, sancisce il diritto ad un equo processo ed il nostro ordinamento, pur avendo gia' codificato tale diritto all'interno della Carta costituzionale prevedendo all'articolo 104 Cost., comma 1, che:

"La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere" lo ha rafforzato, approvando la L. Cost. 23 novembre 1999, n. 2, con cui è stato modificato l'articolo 111 Cost.;

è indubbio che l'indipendenza consacrata dalla Convenzione, articolo 6, mira a garantire a tutti il diritto fondamentale di vedere il proprio caso deciso equamente, sul solo fondamento dell'applicazione del diritto e in assenza di qualsiasi influenza indotta;

tuttavia, secondo la ricorrente detto principio implicherebbe una necessaria identità del compenso dei giudici onorari e della retribuzione dei giudici togati, cioè argomentando dal richiamo alla Raccomandazione sopra citata secondo cui le relative disposizioni "si applicano anche ai giudici onorari, tranne che sia chiaro dal contesto che esse si applicano solo ai giudici professionali";

le considerazioni della ricorrente (in disparte la non vincolatività di una Raccomandazione che non può obbligare gli Stati membri a modificare il regime giuridico ed economico cui è assoggettata la magistratura nei vari Stati membri) si infrangono contro la sopra evidenziata diversità tra le indicate categorie (che è aspetto diverso rispetto alla identità funzionale dei singoli atti di cui si è detto);

i compensi dei magistrati onorari sono commisurati al loro ruolo professionale, tenuto conto del particolare regime giuridico cui sono assoggettati, della possibilità di ricevere introiti dallo svolgimento di altra attività (tra cui quella di avvocato, v. Regio Decreto n. 12 del 1941, articolo 42 quater, e poi Decreto Legislativo n. 116 del 2017, articolo 5, commi 2 e 3), dalla esclusione dalla trattazione di alcune cause;

6.11. sul punto della congruità di tali compensi, la ricorrente si limita a desumere una insufficienza degli stessi dal mero raffronto con il trattamento dei magistrati ordinari (e con il numero di udienze da questi ultimi mediamente tenute) senza alcuna specifica indicazione di altre ragioni autonomamente valutabili;

trattasi, però, di una operazione valutativa non consentita in ragione dell'evidenziata diversità di ruolo e di posizione istituzionale;

anche l'affermazione secondo cui le indennità fissate sono "meramente simboliche" è del tutto generica e non suffragata da alcun elemento di concreto riscontro;

irrelevante è, poi, il riferimento ad un impegno orario - peraltro apoditticamente affermato - tra le 42 e le 46 ore a settimana, superiore all'orario settimanale dei funzionari dello Stato, dovendo escludersi la sussistenza di un rapporto professionale di servizio;

7. da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato;

8. nulla va disposto per le spese processuali stante il mancato regolare esercizio di attivita' difensiva da parte delle Amministrazioni intime;

9. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.